



AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

Anno accademico
2021/2022

ART. 1 OGGETTO

Il contributo straordinario consiste in un aiuto economico, destinato alle studentesse e agli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito il loro nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc) tali da compromettere la prosecuzione degli studi¹. Tali eventi devono essere adeguatamente documentati.

1. LIMITAZIONI ED INCOMPATIBILITÀ

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

1. i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati nel periodo descritto al successivo art. 2 e devono avere carattere di **straordinarietà** e di **non ricorrenza**. In caso di eventi prolungati (es. cassa integrazione e mobilità) vengono presi in esame solo i periodi riportati al successivo art.2;
2. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto un contributo per le stesse motivazioni da un altro Ente Pubblico o privato;
3. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto da Edisu un contributo straordinario per lo stesso motivo negli anni precedenti.

ART. 2 DESTINATARI

Il contributo, in conformità con i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'a.a. 2021/2022, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene concesso alle studentesse e agli studenti scritti per l'a.a. 2021-22 agli Atenei e AFAM di cui al successivo comma 1, con il seguente ordine di priorità:

1. agli iscritti per l'a.a. 2021/22 ad un anno successivo al primo o ad un primo anno di laurea magistrale, **vincitori nell'a.a. 2020-21, che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2021-22** a causa dell'evento per il quale viene richiesto il contributo;
2. alle studentesse e studenti che, entro i termini di presentazione della domanda di borsa di studio 2021/22, **erano in possesso dei requisiti di merito per la borsa ma privi dei requisiti economici** e che, successivamente ad una riduzione reddituale superiore al 25% oppure superiore al 20% per l'aspetto patrimoniale (patrimonio mobiliare e/o immobiliare), rilevabile con il rilascio dell'ISEE Corrente², oppure la riduzione dei componenti il nucleo familiare successivamente a decesso, risultano essere in possesso un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa a.a. 2021-2022.

Per le studentesse e gli studenti di cui al precedente **punto 1**, i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati nel periodo **1° dicembre 2020 al 10 agosto 2021**; per gli studenti di cui al precedente **punto 2**, i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi **verificati** nel periodo **1 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022**.

Per le studentesse e gli studenti di cui al punto 2, si ricorda che l'attestazione ISEE Corrente deve essere in corso di validità e, in caso di richiesta della stessa per variazione del patrimonio, deve essere rilasciata successivamente alla data del 01 aprile 2022, così come disciplinato dall'art. 2 comma 1 del DM 05.07.2021³.

1. ATENEI E CORSI DI LAUREA

Il contributo è destinato agli iscritti ad Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte.

- ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, per la durata prevista per la borsa di studio;

¹ In conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2021/2022 approvati con D.G.R n. 4-3470 del 02/07/2021

² DM 05.07.2021, pubblicato in GU n. 203 del 25.08.2021 "Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente"

³ GU n. 203 del 25.08.2021 "Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente"

- ad un corso di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.Lgs 210/1998 e che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. 224/1999) a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- alla scuola di specializzazione per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici che non beneficino della borsa di studio erogata dalle università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;

1.1 Il beneficio **non può essere concesso** a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- in possesso di laurea di primo livello, si iscrivono agli Atenei per conseguire un'ulteriore laurea di primo livello;
- in possesso di una laurea specialistica ovvero magistrale, si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.
- sono vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2021-22.

ART. 3 REQUISITI ECONOMICI

Nel caso in cui la richiesta del contributo derivasse da perdita di reddito, superiore al 25% oppure da riduzione del patrimonio superiore al 20% è necessario che il nucleo familiare dello studente sottoscriva una nuova DSU 2022 universitaria (con compilazione del quadro C) e, successivamente al rilascio dell'ISEE Universitario, calcolato secondo le regole ordinarie, presenti richiesta di ISEE CORRENTE⁴ sottoscrivendo l'apposito modulo integrativo c/o un CAAF.

Tale modulo rappresenta:

- la situazione reddituale del/la componente che ha subito la perdita/diminuzione del reddito e deve essere accompagnato dai documenti giustificativi la causa della perdita del reddito (es. lettera di licenziamento, lettera di cassa integrazione o cassa integrazione in deroga, chiusura della partita IVA, ecc...);
- la situazione patrimoniale del/la componente alla data del 31 dicembre 2021, sia per il patrimonio mobiliare, dove verranno presi in considerazione il saldo al 31 dicembre 2021 e la giacenza media annua nel corso dell'anno 2021, sia per quello immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2021.

ATTENZIONE! LA PRESENTAZIONE DEL MODULO SOSTITUTIVO NON SIGNIFICA RILASCIO DELL'ISEE CORRENTE. E' l'INPS a rilasciarlo se e solo se dalle verifiche il nucleo familiare si trova realmente in una delle condizioni dettate dalla norma.

L'ISEE Corrente è, quindi, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (oppure due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato e viene rilasciato a seguito di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, superiore del 25%, rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE Universitario calcolato secondo le regole ordinarie, e/o sul patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun singolo componente il nucleo familiare in riferimento alla data del 31 dicembre 2021.

Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE Corrente deve essere già stata rilasciata un'attestazione ISEE Universitaria, calcolata con le regole ordinarie.

La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta successivamente al **30 settembre 2021**.

In caso di studentesse e studenti internazionali, con reddito familiare prodotto all'estero, e pertanto impossibilitati ad ottenere un ISEE corrente, viene richiesta la sottoscrizione di un nuovo ISEE Parificato nel quale sia verificabile la variazione di reddito superiore al 25% rispetto a quello precedente, ovvero la riduzione superiore al 20% del patrimonio, presentando documentazione consolare anche per la parte che ha subito modifica/riduzione.

⁴ Art. 9 del DPCM 159/2013 e art. 5 DM 347/2019 e s.m.i.

La documentazione consolare deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata, così come disposto dall'art. 30 del Bando di concorso a.a. 2021-22. In tutti i casi il valore dell'ISEE Prestazioni Agevolate il diritto allo studio universitario o ISEE CORRENTE non deve superare € 23.626,00, e ISPE tra € 51.362,00.

ART. 4 CERTIFICAZIONE CONDIZIONE ECONOMICA

Le condizioni economiche dei richiedenti vengono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 s.m.i. e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

Le suddette condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per la richiesta di prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (**ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario**), il richiedente sottoscrive, presso un CAAF, una DSU che riporti la compilazione del quadro C e che faccia riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare. L'ISEE che verrà rilasciato dovrà applicarsi al Diritto allo Studio Universitario e dovrà essere privo di omissioni/difformità.

Qualora all'interno del nucleo familiare ai fini dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fossero presenti componenti attratte o aggiuntive, è necessario che le medesime abbiano sottoscritto a loro volta una DSU al fine di poterla integrare con quella dello studente. Per permettere tale integrazione è importante che la sottoscrizione della componente attratta o aggiuntiva venga effettuata prima di quella dello studente richiedente beneficiario.

Qualora il richiedente non abbia già presentato ad Edisu per l'a.a. 2021-22 l'**Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato con il termine ISEE Universitario)** o non ne sia già in possesso, deve obbligatoriamente farne richiesta, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Si ricorda che per il rilascio dell'**Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario** è assolutamente necessaria la compilazione del quadro C della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU).

Per gli iscritti al **dottorato di ricerca** o alle scuole di specializzazione, viene richiesta la presentazione dell'**Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato**.

Se la richiesta di Contributo viene presentata per disagi causati dalla diminuzione superiore al 25% del reddito o superiore al 20% del patrimonio, lo studente deve presentare un ISEE CORRENTE in corso di validità, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Le studentesse e gli studenti internazionali che non percepiscono redditi in Italia devono invece presentare l'ISEE Parificato, rilasciato unicamente dai CAAF convenzionati con Edisu Piemonte, unitamente alla documentazione consolare attestante le variazioni.

Si ricorda che l'ISEE Corrente ha diversa validità in base alla riduzione in esso contenuta:

- **6 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo**, salvo non intercorrano delle modificazioni reddituali al nucleo che, entro 2 mesi, deve procedere con l'aggiornamento dei dati contenuti nell'ISEE Corrente per **variazione reddituale**;
- **31 dicembre 2022** per la variazione patrimoniale.

Per tutte le norme specifiche relative alle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dall' art. 6 del "Bando di concorso unico a.a. 2021/22", disponibile su sito dell'Edisu e in visione presso gli sportelli.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO (PER I RICHIEDENTI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTO 2)

Vengono richiesti i seguenti requisiti:

1. ISCRITTI AL NUOVO ORDINAMENTO

- *primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:* viene richiesta la sola iscrizione
- *primo anno di laurea magistrale:* viene richiesta la sola iscrizione
- *anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti a tempo pieno:* aver superato entro il 10 agosto 2021, il numero di crediti formativi riportati nelle Tabella "A2" (in caso di iscrizione a tempo pieno) e Tabella "B" (in caso di iscrizione a tempo parziale) del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2021/2022".

1.1 BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi relativi ai corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, da parte di studenti iscritti agli anni successivi al primo, è possibile utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità previste dall'art. 14 comma 3.

La mancata acquisizione dei crediti deve trovare causa riconducibile alle motivazioni previste per la richiesta del contributo, anche se non hanno comportato una perdita di reddito o spese. Tale condizione viene esaminata sulla base del sistema di valutazione e concorre all'individuazione sia del possesso dei requisiti sia al calcolo dell'importo del contributo.

2. ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione all'anno di corso, previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Ateneo.

3. DISABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66% o RICONOSCIMENTO DISABILITA' AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104/1992

I requisiti di merito sono definiti all'art. 29 del bando per la borsa di studio e servizio abitativo a.a. 2021/22.

ART. 6 IMPORTI

Il contributo massimo fissato in € 2.000 viene calcolato applicando il "sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi", allegato al presente bando.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La **domanda** di contributo straordinario, redatta sull'apposito modulo, disponibile anche sul sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione", deve contenere l'indicazione della particolare e grave situazione per la quale il contributo viene richiesto e ad essa deve essere **allegata** tutta la **documentazione** utile ad attestare la **situazione straordinaria di disagio** (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione, fotocopia sentenza di separazione, spese funerarie, altre spese sostenute,

Edisu si riserva la facoltà di effettuare controlli ed approfondimenti su quanto dichiarato, anche in collaborazione con il servizio di medicina del lavoro.

In caso di perdita di reddito a seguito di malattia le spese sostenute verranno considerate solo se pari o superiori al 5% del reddito.

Gli studenti e le studentesse che non hanno richiesto all'Edisu altri benefici per l'a.a. 2021/2022 dovranno compilare, ai fini della valutazione della domanda, la sezione "Dati scolastici ed economici" del suddetto modulo, nel quale vengono attestati i **requisiti di merito** e le **condizioni economiche del nucleo familiare**, ed allegare i **seguenti documenti**:

- a) Copia attestazione **ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario privo di omissioni/difficoltà** relativa ai redditi conseguiti nel 2020 ed ai patrimoni posseduti al 31.12.2020.
- b) **ISEE Corrente privo di annotazioni di omissioni/difficoltà rilasciato dall'INPS**, qualora il contributo venga richiesto per una riduzione di reddito e/o di patrimonio.

Si ricorda che l'ISEE Corrente deve essere in corso di validità⁵ al momento della richiesta del contributo.

1.1 STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE CON NUCLEO FAMILIARE NON RESIDENTE IN ITALIA

Tali studenti e studentesse devono produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. ISEE Parificato relativo a redditi e patrimoni conseguiti nell'anno 2019 o 2020 (se già in possesso) o redditi nell'anno 2020 o 2021 se rilasciato a partire dal 1 gennaio 2022;
2. ISEE Parificato con variazione di redditi superiore al 25% e/o diminuzione del patrimonio (mobiliare o immobiliare) superiore al 20% rispetto all'ISEE Parificato precedente, in caso la richiesta di contributo sia dovuta a riduzione di reddito o variazione patrimonio; deve essere altresì presentata la documentazione consolare comprovante le variazioni sopra dette;
3. certificati in carta semplice relativi:
 - alla composizione del nucleo familiare;
 - ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2019 o 2020 (2020 o 2021 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 1 gennaio 2022);
 - ai patrimoni mobiliari e immobiliari prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2021 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 1 gennaio 2022). In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti.

4. Traduzione in lingua italiana di tali certificati che potrà essere rilasciata:
 - dalle autorità italiane all'estero (Consolato o Ufficio consolare presso l'Ambasciata)
 - da un traduttore iscritto all'Albo. In tal caso la traduzione deve essere autenticata da un notaio.

In entrambi i casi la traduzione dovrà essere legalizzata. La legalizzazione, che attesta la conformità all'originale del documento⁶, dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

Qualora il richiedente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
 - Successivamente legalizzata dalle Prefetture
-

La documentazione sopra descritta dovrà essere esibita al CAF (Centro Assistenza Fiscale) per il rilascio dell'attestazione ISEE Parificato e consegnata agli sportelli Edisu al momento della presentazione della domanda.

1.2 APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Tali studenti devono allegare al modulo di richiesta dei benefici esclusivamente l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

Ai fini della valutazione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia⁷.

⁵ Art. 10 comma 4 D.Lgs 147/2017 e art. 2 comma 2 DM 05 luglio 2021, pubblicato in GU n. 203 del 25.08.2021.

⁶ ART. 3, D.P.R. 445/00

⁷ ART. 5 D.P.C.M. 9 aprile 2001

1.3 STUDENTI EXTRA-UE PROVENIENTI DAI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Tali studenti e studentesse devono presentare, per la valutazione della condizione economica, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁸.

La traduzione dovrà poi essere legalizzata. La legalizzazione che attesta la conformità all'originale del documento⁹ dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
 - Successivamente legalizzata dalle Prefetture¹⁰.
-

1.4 STUDENTI E STUDENTESSE DISABILI

Le studentesse e gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992, devono allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall'Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, in base all'art. 49 del DPR 445/2000.

2. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, compilata secondo le disposizioni dei precedenti commi, deve essere presentata presso i seguenti sportelli

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Torino: | Via G. di Barolo, 3 bis |
| Alessandria: | Via Parma, 36 |
| Novara: | Via Passalacqua,11 |
| Vercelli: | Via Q. Sella, 5 |
| Cuneo: | Via S. Croce, 7 |

Qualora le studentesse gli studenti riscontrassero difficoltà a raggiungere gli sportelli Edisu potranno inviare la richiesta tramite Ticketing o posta ordinaria. Per maggiore garanzia nei confronti del richiedente si raccomanda la spedizione con raccomandata; farà fede la data di partenza.

È onere personale dei richiedenti controllare che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte di tutti i dati richiesti, indicati in modo esatto e leggibile, senza cancellature, pena l'esclusione dal concorso. **E' obbligatoria la compilazione del modulo in tutte le sue parti. La descrizione dell'evento deve essere dettagliata e completa di tutti i dati necessari alla ricostruzione dei fatti accaduti.**

ART. 8 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI

1. SCADENZE

La domanda di contributo straordinario deve essere presentata entro martedì **28 APRILE 2022**

2. ESITI

L'esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il pagamento sarà effettuato nei successivi 30 giorni.

⁸ ART. 3 D.P.R. 445/00

⁹ Art. 33 DPR 445/2000

¹⁰ Art. 33 DPR 445/2000

2.1 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Il contributo verrà assegnato con il seguente ordine di priorità:

- 1) privi dei requisiti di merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2021/22 ma vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2020/21;
- 2) in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti di reddito entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio 2021-22, che attualmente possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa con la presentazione dell'ISEE Corrente a seguito di una diminuzione superiore al 25% del reddito o superiore al 20% del patrimonio complessivo del nucleo familiare, o di nuovo ISEE Universitario la cui DSU sia stata sottoscritta successivamente al decesso di un componente il nucleo familiare.

All'interno delle categorie sopra descritte al presente art. 8 punto 2.1 il contributo verrà erogato in primo luogo alle studentesse e agli studenti privi dei requisiti di merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2021/22 ma vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2020/21; in ordine decrescente di punteggio, calcolato sulla base del merito scolastico secondo quanto disposto all'art. 16 comma 2 del bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2021/22.

Successivamente, verrà assegnato alle studentesse e agli studenti in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti di reddito entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio sulla base di apposite graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE Universitario/ISEE Corrente. A parità di ISEE Universitario/ ISEE Corrente, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente "Regolamento" o "GDPR") e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente "Codice").

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@EDISU-piemonte.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@EDISU-piemonte.it

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- **Contratto** (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

- **Obbligo di Legge** (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- **Interesse pubblico** (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- **Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale** (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione del beneficio ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del presente Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza, altri Atenei ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Gli esiti della richiesta vengono comunicati via ticket

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per la verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione del beneficio. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

| | |
|--|--|
| Diritto di accesso (art. 15 GDPR) | L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento. |
| Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) | L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. |
| Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR) | L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; f) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa] |

| | |
|--|---|
| <p>Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)</p> | <p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <p>a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;</p> <p>b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;</p> <p>c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;</p> <p>d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.</p> |
| <p>Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)</p> | <p>Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.</p> |
| <p>Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)</p> | <p><i>[articolo omissso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i></p> |
| <p>Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)</p> | <p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.</p> <p>Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p> |
| <p>Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art.77 GDPR)</p> | <p>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.</p> |
| <p>Diritto al risarcimento (art.82 GDPR)</p> | <p>Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.</p> |

Al momento della presentazione della domanda lo studente **dovrà prendere visione e accettare informativa relativa alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali (GDPR), presente sul modulo di domanda disponibile alla sezione Contributi straordinari del sito www.edisu.piemonte.it e presso gli sportelli Edisu Piemonte.**

Con la sottoscrizione dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'informativa.

ART. 10 CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

L'EDISU Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica.

L'EDISU Piemonte¹¹ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS.

Nell'espletamento di tali controlli l'EDISU Piemonte può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERITO

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

3. SANZIONI

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera¹², fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi¹³.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia¹⁴. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Torino, 28 febbraio 2022

Il Direttore
(Donatella D'Amico)

Il Presidente
(Alessandro Ciro Sciretti)

¹¹ D.Lgs 31 marzo 1998, n° 109, art. 4, comma 6 e successive modificazioni e integrazioni

¹² Art. 75 del DPR 445/2000

¹³ Art. 10 D. Lgs 68/2012

¹⁴ Art. 76 D.P.R. 445/00